

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. rinnovo agli Utenti della Bealera Doblazio e al Comune di Pont C.se della concessione di derivazione d'acqua dal T. Soana, tramite l'impianto idroelettrico della Pontfor s.r.l., in Comune di Pont C.se, ad uso agricolo e irrigazione del campo sportivo.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 357-20603 del 08.11.2011  
Codice univoco: TO-A- 10194

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunione di utenti della Bealera Doblazio, rappresentata dal Sig. Grisolano Giancarlo, (omissis), e al Comune di Pont C.se (omissis) con sede legale in Via Marconi 12, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla vasca di carico dell'impianto idroelettrico della Pontfor s.r.l., che a sua volta deriva dal T. Soana, in Comune di Pont C.se, in misura di 15,00 l/s massimi e 9,38 l/s medi per irrigare 15.63.35 Ha di terreno, dal 16.03 al 15.10 di ogni anno, e 5,00 l/s massimi e 3,22 l/s medi ad uso produzione di beni e servizi per l'irrigazione del campo sportivo comunale, per tutto l'anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione dal 01.01.1968, data di scadenza della concessione che si rinnova, e per un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione, trattandosi di rinnovo di un titolo per il prelievo di acque inferiore a 100 l/s, subordinatamente alla possibilitá per l'Amministrazione concedente di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti;
6. che i concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilitá di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 08.06.2011: "(... omissis ...)"

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l'Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del

concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. I

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (... omissis ...)"